



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 26 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 20 FEBBRAIO 2007.**

**OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI – APPELLO AVVERSO SENTENZA DI
CONDANNA N. 322/07 (PROC. PEN. N. 809/2003) PROPOSTO DAL SIG.
P.E. – CONFERMA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E AVVOCATO
DELL'ENTE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **22 febbraio 2008** al **08 marzo 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con delibera n. 225 del 05.06.2003 la Giunta Comunale delegava il Sindaco a costituirsi parte civile nell'interesse del Comune a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo nel procedimento penale n. 5383/01 R.G. GIP (927/01 R.G.n.r.) – Tribunale di Trani – Ufficio del GIP – nei confronti di G.G., P.E. e V.G., nonché di esperire per il tramite dello stesso difensore azione civile finalizzata all'ottenimento del risarcimento dei danni patiti e patienti dal Comune di Molfetta quale Ente esponenziale della collettività;

- con sentenza n. 322/07 il Tribunale di Trani ha riconosciuto colpevole il Sig. P.E. dei reati contestatigli (tentata concussione) e, oltre alla pena comminata, ha condannato lo stesso al rimborso delle spese legali in favore del Comune di Molfetta costituito parte civile;

Con missiva prot. n. 5716 del 30 gennaio 2008, il Prof. Spagnolo ha trasmesso l'atto di appello (notificato presso il domicilio legale) proposto dall'imputato Sig. P.E., avverso la ridetta sentenza di condanna, chiedendo all'uopo l'assunzione del provvedimento amministrativo che lo autorizzi per conto dell'Ente ad insistere nella costituzione di parte civile nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari, al fine di chiederne il rigetto;

Ritenuto, condividendo la richiesta manifestata dal Prof. Spagnolo, di proporre la conferma della costituzione dell'Ente quale parte civile nel processo d'appello e il contestuale rigetto dell'appello promosso dal Sig. P.E.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il

compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello l'acconto sia di €1.050,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere nel giudizio in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari promosso dal Sig. P.E., confermando la costituzione di parte civile, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. 8984 del 13.02.2008, contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona del Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di confermare la costituzione dell'Ente quale parte civile nel processo d'appello e il contestuale rigetto dell'appello promosso dal Sig. P.E.;
- 2) stabilire la resistenza nel giudizio in appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Bari dal Sig. P.E., costituendo il Comune di Molfetta presso il giudice adito dal ricorrente.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, con studio in Bari, alla Via Abbrescia n. 50.
- 4) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.

- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la negoziazione del compenso con il professionista incaricato ai sensi del "Decreto Bersani", tenendo conto di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 277 del 03.07.2003 che ha derogato dall'obbligo dell'osservanza dei minimi tariffari, stabilendo che si rispettino comunque i valori medi fra i minimi e i massimi di cui al D.M. n. 127/04 e che la parcella sia corredata del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere ad erogare l'acconto di € 1.050,00 (al lordo degli oneri fiscali) in favore del professionista incaricato con successivo provvedimento.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy e sul trattamento dei dati personali "sensibili" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**